

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146: le novità di rilevanza per la scuola

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, entrato in vigore il 22/10/2021 (art. 18), ha introdotto specifiche forme di tutela per il lavoratore dipendente fino al 31 dicembre 2021 nonché disposto l'aumento delle sanzioni riguardanti la sicurezza.

Riassumiamo schematicamente le novità in materia di congedi (art. 9):

Situazione del dipendente	Congedo introdotto dal D.I. 146/2021	Modalità di fruizione	Trattamento retributivo	Conversione congedo parentale già fruito dal 1° settembre al 20 ottobre 2021
Genitore di figlio convivente minore di anni quattordici [art. 9, c. 1]	<p>Può astenersi, alternativamente all'altro genitore, dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, b) alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché c) alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto <p>[art. 9, c. 1]</p>	<p>Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria</p> <p>[art. 9, c. 1]</p> <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure</p> <p>[art. 9, c. 5]</p>	<p>È riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa</p> <p>[art. 9, c. 2]</p>	<p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [22 ottobre 2021], durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale</p> <p>[art. 9, c. 3]</p>
Genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 5	<p>Può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché 	<p>Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria</p> <p>[art. 9, c. 1]</p>	<p>È riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto</p>	<p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [22 ottobre 2021], durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle</p>

febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio. [art. 9, c. 1]	b) per la durata della quarantena del figlio ovvero c) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o d) il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura [art. 9, c. 1]	Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo , salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure [art. 9, c. 5]	previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa [art. 9, c. 2]	attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale [art. 9, c. 3]
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni [art. 9, c. 4]	uno dei genitori può astenersi, alternativamente all'altro genitore , dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte e) alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, f) alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché g) alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto [art. 9, c. 4]	per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo , salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure [art. 9, c. 5]	senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro [art. 9, c. 4]	

L'art. 13 – *Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* – prevede una serie di modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono assegnate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro attività di vigilanza sulla sicurezza, come alle ASL.

Infine, il novellato art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede per le imprese oggetto di sanzione per impiego di lavoratori irregolari il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione del provvedimento interdittivo.

La norma di maggiore impatto per la scuola riguarda l'aumento delle sanzioni, come da tabella riportata di seguito (in grassetto le voci di interesse per la scuola) che sostituisce l'Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008.

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000